

San Daniele, 14/4/2020

Spett.le Azienda,
alla c.a. del Comitato di gestione

Contributo del Medico Competente

In merito alla identificazione di **soggetti “fragili” o suscettibili**, tenendo conto che:

- 1) Le visite mediche preventive e periodiche non necessariamente sono recenti e quindi non possono con certezza identificare soggetti verso cui è opportuna maggior cautela,
- 2) Le visite mediche sono mirate ai rischi lavorativi e non a rischi generici che potrebbero essere sensibili a patologie croniche come ad esempio il diabete (importante se effettui turno notturno, ma poco rilevante in molti altre mansioni),
- 3) Non è scontata l'espressione di un giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni nel caso in cui una persona effettui terapia immunosoppressiva. Se il rischio è rumore e movimentazione carichi ad esempio non c'è controindicazione, diverso è se si tratta di rischio chimico.
- 4) Di conseguenza non è solitamente obbligo del lavoratore sollecitare una visita su richiesta al MC, ad esempio in seguito ad interventi di patologia tumorale con breve ricovero e successiva chemioterapia.

Tenendo in considerazione i motivi per cui è nata in ambito lavorativo l'identificazione di soggetti fragili, l'Azienda recepisce quanto già indicato dal MC ovvero:

- 1) Priorità del soggetto di rivolgersi al medico curante o allo specialista
- 2) Eventuale visita su richiesta se dal SSN non vi sia risposta tempestiva, tenendo conto del difficile momento per il SSN
- 3) Espressione da parte del MC non di giudizio d'idoneità, salvo determinati casi, ma, per ogni singolo caso per il quale il MC è stato coinvolto, valutazione congiunta con il DDL e, quando possibile, con i sanitari di fiducia del dipendente, al fine di individuare la più idonea strategia medico-legale e organizzativa, utile a tutelare adeguatamente il lavoratore, come indicato in quanto emesso dalla Regione FVG in data 12/4/2020, avente per oggetto: Indicazioni sui test diagnostici per SARS CoV2 negli ambienti di lavoro ed indicazioni di prevenzione per il rientro al lavoro nelle attività non sanitarie.

Si sottolineano il recepimento dell'OSHA per la **distanza** dei due metri e la conformità delle mascherine in tessuto lavabile.

Per quanto riguarda la proposta della Regione, contenuta nell'Allegato A) **questionario da utilizzare per il rientro al lavoro**, del documento sopra citato, l'Azienda sceglie di non sostituirsi a quanto già presente nell'Autodichiarazione redatta da ciascun cittadino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 e previsto come controllo da parte degli organi competenti, fermo restando quanto già emesso precedentemente dal Comitato di Gestione.

A disposizione,
per i medici competenti ASA
Dr.ssa Emma Bagnato

